



**COMUNE DI
BERTINORO**
PROVINCIA DI FORLÌ-
CESENA

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

VALSAT

**Variante R.U.E. predisposta ai sensi
dell'art. 33 della L.R. 20/2000
e dell'art. 4 della L.R. 24/2017**

ADOTTATO : Delibera di C.C. N. ... del
APPROVATO : Delibera di C.C. N. del
PUBBLICATO: BUR Emilia Romagna N. del //

IL SINDACO
Gabriele Antonio Fratto

**IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**
Claudia Lapenna

IL SEGRETARIO COMUNALE
Margherita Morelli

**IL CAPO V
SETTORE EDILIZIA E
URBANISTICA**
Tecla Mambelli

IL QUADRO NORMATIVO PER LE VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITA'

Introduzione

La Direttiva 2001/42/CE ha esteso l'ambito di applicazione del concetto di *valutazione ambientale preventiva* ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi; essa introduce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come strumento per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, al fine di rispondere alla necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile.

La Direttiva 2001/42/CE obbliga, ai fini di una efficace Valutazione Ambientale, alla elaborazione di un Rapporto ambientale, allo svolgimento di consultazioni, alla valutazione di quanto abbiano influito il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e alla messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007, poi successivamente modificata dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, entrato in vigore il 13 febbraio 2008.

Lo stesso D.Lgs. 4/2008 recante "*Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale*"; nell'art. 35 della Parte Seconda che disciplina, tra l'altro, le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), stabilisce che le Regioni dovranno adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall'entrata in vigore e che, in mancanza di norme regionali vigenti, trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso.

La Regione Emilia-Romagna ha in parte anticipato la direttiva europea sulla VAS (Dir.2001/42/CE) con la L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto, tra le altre innovazioni, la "*valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale*" (ValSAT) come elemento costitutivo del piano approvato.

E' stata fatta così la scelta di integrare la valutazione ambientale del piano nell'ambito del processo di formazione degli strumenti territoriali e urbanistici, ponendo in capo all'amministrazione procedente l'onere di elaborare un apposito documento costituente parte integrante del piano, la ValSAT, nella quale individuare, descrivere e valutare, alla luce delle ragionevoli alternative, i prevedibili impatti ambientali e territoriali conseguenti alla attuazione delle sue previsioni. Questo elaborato deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso. Sulla ValSAT, come su ogni altro elaborato del piano, l'amministrazione procedente raccoglie tutti i contributi e le proposte avanzate dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di pianificazione (ove prevista), dal pubblico, dalle autorità chiamate ad esprimere il proprio parere sul piano e dal livello sovraordinato: Provincia o Regione, che partecipano alla formazione e approvazione dello strumento, esprimendosi sui suoi contenuti, in sede di riserve, osservazioni o intesa finale.

Lo Stato Italiano ha provveduto a recepire la Direttiva 2001/42/CE con il Decreto legislativo n. 152 del 2006 "*Norme in materia ambientale*", successivamente modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

I decreti legislativi di recepimento hanno introdotto un ulteriore figura non prevista dalla Direttiva,

l'autorità competente, chiamata a concorrere all'istruttoria preliminare della valutazione ambientale e ad assumere gli atti che integrano l'insieme dei contributi e valutazioni di cui dovrà tener conto l'amministrazione precedente in sede di approvazione del piano.

La Regione, per evitare il blocco dei processi di pianificazione in corso, con una legge regionale di prima applicazione, la n. 9 del 2008, e con una circolare esplicativa emanata il 12 novembre 2008, ha individuato l'autorità competente per i diversi piani e ha recepito nell'ordinamento regionale quanto disposto dalla direttiva e dai decreti di recepimento.

In attesa di una legge regionale organica in materia di VAS è apparso, tuttavia, indispensabile procedere a un più completo recepimento, al fine di assicurare la certezza e uniformità dell'azione amministrativa nel campo del governo del territorio.

Il recepimento della Direttiva in materia di VAS ha, di conseguenza, imposto alla Regione una parziale revisione della procedura di approvazione dei piani in sede di approvazione della L.R. n. 6/2009 "*Governo e riqualificazione solidale del territorio*" con la quale sono state apportate modifiche anche alla L.R. 20/2000.

La L.R. n. 6/2009 ha improntato il recepimento della disciplina sulla *valutazione ambientale* dei piani a criteri di massima semplificazione, dando piena applicazione ai principi di integrazione e non duplicazione, introdotti con particolare enfasi dalla stessa direttiva in materia di VAS, proprio per evitare un eccessivo aggravamento delle procedure di approvazione dei piani.

Si è innanzitutto confermata la scelta, già operata dalla L.R. n. 20/2000, di non ricorrere per i piani territoriali e urbanistici ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano. Viene riconosciuto a tal fine al documento di ValSAT il valore di rapporto ambientale, con il quale l'amministrazione precedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano.

In tal modo per ciascun piano si continua a seguire il procedimento di elaborazione ed approvazione previsto dalla L.R. n. 20 del 2000, integrato da quegli adempimenti e attività richiesti ai fini della valutazione ambientale dall'art. 5 della medesima legge.

La valutazione ambientale diviene parte qualificante del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, fatti salvi i casi di varianti minori e di PUA esclusi dalla valutazione.

E' stata confermata la scelta già operata dalla L.R. n. 9 del 2008 di individuare l'autorità competente nell'amministrazione che si esprime obbligatoriamente sui piani, la Provincia per i piani comunali e la Regione per i piani provinciali, in modo da assicurare che tali enti si esprimano sulla sostenibilità ambientale dello strumento di pianificazione con lo stesso provvedimento stabilito dalla L.R. n. 20 del 2000.

La Circolare regionale del 1/02/2010 (terza circolare di approfondimento dei contenuti della L.R. 6/2009) illustra i contenuti delle modifiche apportate alla L.R. 20/2000.

Il comma 5 dell'art. 5 della L.R. 20/2000 individua le varianti minori ai piani che, non presentando significativi ambiti di discrezionalità nei loro contenuti, non comportano la necessità della valutazione ambientale. Tali varianti, infatti, non riguardano, con contenuto innovativo, le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dalla pianificazione vigente. Esse infatti non comportano effetti significativi sull'ambiente in quanto non modificano le scelte

localizzative, i dimensionamenti e le caratteristiche degli insediamenti o delle opere già previsti e valutati dai piani variati.

Il comma 5 elenca, in dettaglio, quali varianti esentate dall'obbligo di preventiva valutazione di sostenibilità, quelle varianti che hanno come unico contenuto:

- rettifiche degli errori materiali;
- modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
- modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
- modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
- la più puntuale localizzazione, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, di opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o la reiterazione del vincolo espropriativo.

Inoltre, nella considerazione che anche i PUA di mero recepimento delle previsioni dei POC non comportano effetti significativi sull'ambiente, il comma 4 dell'art. 5 ha stabilito una speciale procedura che, nella piena garanzia dei principi e delle esigenze procedurali stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, consente di esentarli dalla valutazione ambientale. La disposizione prevede che la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC può valutare che il medesimo POC abbia integralmente disciplinato, ai sensi dell'articolo 30, gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali e che, pertanto, i PUA che non comportino variante al POC non debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto meramente attuativi dello stesso piano.

Sempre il comma 4 dell'art. 5 specifica che non sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione prevista dall'art. 5 della L.R. 20/2000 i PUA attuativi di un POC, dotato di ValSAT, se non comportino variante e il POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

Riferimenti legislativi per la valutazione di sostenibilità

Per la redazione del presente studio, ai fini di valutare correttamente sotto gli aspetti della sostenibilità i processi decisionali strategici oggetto dell'accordo territoriale, sono state prese in considerazione le indicazioni contenute nelle seguenti normative:

- *Direttiva 2001/42/CE – Allegato II;*
- *D.Lgs. n. 4/2008 correttivo al D.Lgs. n. 152/2006 – Allegati I e VI;*
- *L.R. 13 giugno 2008, n. 9;*
- *L.R. 24 marzo 2000, n. 20;*
- *Circolare RER prot. 2008/269360 del 12 novembre 2008 “Prime indicazioni in merito all’entrata*

in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9”;

- *Circolare RER prot. 2010/23900 del 1 febbraio 2010 “ Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6/2009”.*

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA'

Finalita'

La presente relazione di VAS-VaISAT è rivolta a mettere in evidenza in che modo la disciplina del RUE, per la parte attualmente sottoposta a variante, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del PSC e non comporti impatti potenzialmente negativi.

Ciò in ottemperanza alla L.R. 20/2000, che prevede la valutazione degli effetti sul territorio delle previsioni dei piani urbanistici, al fine di assicurare che le scelte pianificatorie attinenti i processi di trasformazione del territorio propongano complessivamente un bilancio positivo, ovvero comportino un miglioramento o, quantomeno, non comportino un peggioramento della qualità del territorio, sotto i profili ambientale, insediativo e funzionale. A tal fine, nella legge si dichiara la necessità che i contenuti del RUE siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile, come definiti dal PSC; inoltre si stabilisce che l'intero processo di elaborazione delle previsioni dei piani sia accompagnato da un'attività di analisi e verifica che evidenzi i potenziali impatti delle scelte operate ed individui le misure idonee ad impedirli, ridurli o compensarli.

Il presente studio di sostenibilità è quindi volto ad evidenziare i complessivi effetti che l'insieme delle modifiche apportate con la presente variante (ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000) al RUE potranno determinare sull'ambiente e sulla popolazione, fornendo le indicazioni circa gli impatti negativi, che le stesse potranno eventualmente produrre, e le misure che si rendono di conseguenza necessarie per mitigare o compensare tali impatti.

Alla luce delle indicazioni di legge, il presente Rapporto Ambientale provvede dunque a valutare come il RUE, per la parte sottoposta a variante, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PSC per gli ambiti su cui il medesimo RUE detta una disciplina particolareggiata, individuando parametri edificatori, usi e trasformazioni ammissibili.

Metodologia

Il rapporto ambientale della variante normativa in esame è stato strutturato secondo quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs. 4/2008 che così puntualizza i passaggi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS):

1. *Analisi dello stato di fatto Verifica di coerenza con i piani sovraordinati*
2. *Descrizione della variante*
3. *Verifica dei possibili impatti sui sistemi sensibili*

Analisi dello stato di fatto

Il comune di Bertinoro è dotato di RUE approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 7 maggio 2009, modificato nel corso degli anni con varianti ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e smi e da ultima con una variante generale approvata ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e smi con Deliberazione di C.C. n. 60 del 20 dicembre 2018, contenente il Fascicolo RUE d'Unione denominato "Norme Tecniche d'Attuazione – Parte Prima Disposizioni generali e regolamentari". Quest'ultima ha avuto l'obiettivo di assicurare il pieno coordinamento e l'integrazione tecnica dei contenuti delle Varianti avvenute ne-

gli anni agli strumenti urbanistici per un'univoca e certa disciplina di intervento, ponendo altresì particolare attenzione ad una restituzione cartografica uniforme e precisa.

Il Comune di Bertinoro è altresì dotato di PSC, la cui ultima variante generale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 9 settembre 2019, ha previsto la riduzione degli ambiti di trasformazione, la semplificazione dei procedimenti di competenza del POC e la promozione di azioni di rigenerazione territoriale.

Occorre precisare che con Delibera di C.C. n. 15 del 19 aprile 2016 è stata approvata la Variante specifica al PSC per l'aggiornamento del sistema insediativo storico ai sensi dell'art. 32 bis e dell'art. 32, comma 8, della L.R. n. 20/00 che ha compiuto una razionalizzazione della disciplina degli edifici di interesse storico architettonico chiarendo quali sono le specifiche competenze dei diversi strumenti urbanistici comunali, ponendo particolare attenzione agli edifici di pregio storico culturale testimoniale disciplinati dal RUE con disciplina conservativa, poi recepiti in tale strumento affiancando al *Censimento degli edifici privi di pregio e interesse storico* il *Censimento degli edifici di pregio storico culturale testimoniale*. Infine con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 20 novembre 2017 è stato adottato il secondo Piano Operativo del Comune di Bertinoro con l'obiettivo di dare attuazione alle previsioni contenute nel 1° POC non realizzate nel quinquennio a causa della crisi economica e ai connessi interventi di sostenibilità di interesse pubblico ritenuti di rilevante interesse per la comunità locale.

La nuova Legge Regionale urbanistica n. 24/2017 al comma 2 dell'art. 3 della LR 24/2017 ha dato facoltà ai Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della LR 20/2000 di procedere, nei tempi e nei modi stabiliti dalla stessa legge, con un'unica variante generale diretta ad unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano Urbanistico Generale (PUG).

Il Comune di Bertinoro ha avviato un tavolo di coordinamento con i Comuni di Forlimpopoli, Predappio, Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole (Comuni della "cintura forlivese") per stabilire obiettivi e scelte strategiche comuni a tutti e cinque gli Enti nel processo di adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla nuova normativa regionale, elaborando in forma coordinata i PUG, con il supporto dell'Amministrazione Provinciale. Tale scelta costituisce l'opportunità di condividere tra Amministrazioni contermini i temi della strategia che travalicano i confini comunali ed hanno la necessità di essere condivisi, ai fini di una loro reale efficacia, su scale di riferimento territoriale, rispondendo ai principi della nuova Legge urbanistica di concertazione istituzionale, collaborazione e partecipazione.

Il Comune di Bertinoro ha costituito con Deliberazione di G.C. n 37 del 8 aprile 2020 l'Ufficio di Piano ai sensi dell'art. 55 della L.R. 24/2017 individuando le competenze necessarie all'elaborazione del PUG all'interno dell'Ente coadiuvate da specifiche figure di supporto esterne.

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della LR 24/2017, come modificata dalla L.R. 31 luglio 2020 n.3 entro il 1 gennaio 2022 possono essere adottate le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente.

Dal momento che il processo di formazione del nuovo PUG si concluderà non prima di fine 2021 si è ritenuto opportuno avviare una variante specifica al RUE per apportare alcune modifiche pervenute da parte dei privati e degli uffici. Questo **per assicurare la completa fruibilità dello strumento RUE e permettere la corretta gestione del territorio da parte degli uffici e il suo ordinato sviluppo da parte della collettività e delle attività economiche in primis fino alla completa definizione del PUG**, considerati anche gli incentivi economici messi in campo dal governo per sostenere il mercato edilizio.

E' emersa infatti la necessità di **rettificare alcune schede del censimento dei fabbricati privi di interesse o pregio storico, correggere errori materiali presenti in cartografia per permettere ai privati di poter intervenire con il recupero del bene censito, oltre allo stralcio di alcune schede di ri - articolazione urbana per volontà dei privati**, che non comportano rettifica di ambiti.

Gli elementi di variante normativa sono oggettivamente molto contenuti e, come attestato più avanti, si ritiene che non determinino variazioni nè impatti significativi.

Viene comunque predisposta l'analisi al fine di verificare la coerenza della variante con i piani sovraordinati e con il PSC.

Verifica di coerenza con i piani sovraordinati e con il PSC

Di norma, i contenuti della Variante devono essere messi in relazione con il quadro di riferimento pianificatorio e programmatico, che fornisce gli elementi conoscitivi per valutare la coerenza tra la variante urbanistica e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale sovraordinati.

Il quadro di riferimento pianificatorio e programmatico di norma comprende:

- la descrizione degli ambiti di intervento, rispetto alla loro localizzazione nel territorio;
- la descrizione dei rapporti di coerenza tra le modifiche introdotte e gli obiettivi generali perseguiti, evidenziando, con riguardo alle singole macrozone interessate, le ipotesi di sviluppo urbano assunte come effetti possibili delle modifiche normative introdotte;
- la presenza di vincoli di natura di vario tipo (ambientale, antropica, ecc.) e la loro influenza sulle scelte progettuali;
- le eventuali disarmonie tra le modifiche proposte e le previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.

Nel caso della presente variante RUE, è richiesta solo la conformità alle finalità e alle politiche del PSC, in quanto il RUE, con il suo apparato normativo, concorre al perseguimento degli obiettivi specifici del PSC.

Il RUE è infatti uno strumento regolamentare, anche se, nel caso del Comune di Bertinoro, risulta dotato di apposite cartografie. Il RUE disciplina le diverse e specifiche parti del territorio comunale, e disciplina le tipologie e le modalità attuative degli interventi di trasformazione, nonché le destinazioni d'uso; contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano (art. 29 della L.R. 20/2000).

Il RUE vigente è stato predisposto in conformità al PSC, ed è quindi pienamente coerente con i piani sovraordinati, anche per gli aspetti normativi che con la variante in oggetto sono stati modificati nell'ottica generale di semplificare e razionalizzare la disciplina e di favorire interventi di rigenerazione urbana nei tessuti consolidati e recupero dei fabbricati sparsi.

La presente variante di RUE è in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale declinati dal PSC, in quanto propone interventi che incentivano il recupero, costituendo l'opportunità per promuovere una migliore qualità degli insediamenti e rafforzare l'identità culturale del territorio, anche in relazione ai nuovi bonus previsti dal governo.

A seguito delle modifiche introdotte dalla presente variante al RUE non si rilevano sostanziali variazioni

dei carichi insediativi: negli ambiti consolidati le azioni sono rivolte a mantenere in efficienza e, ove possibile a riqualificare l'esistente, senza determinare variazioni nelle quantità edificatorie.

Descrizione della variante

La presente variante è composta da 4 parti ben distinte:

1. una prima parte, che si può definire di **“aggiornamento e semplificazione normativa”**, che interviene sulla disciplina sotto il profilo dell'aggiornamento a sopravvenute modifiche di legge in materia di edilizia (Decreto semplificazioni) e della razionalizzazione generale della disciplina;
2. una seconda parte, che si può definire di **“aggiornamento e correzione errori materiali censimento edifici privi di interesse o pregio storico”**;
3. una terza parte, che si può definire di **“aggiornamento schede di riarticolazione urbana”**;
4. una quarta parte, che si può definire di **“aggiornamento e correzione errori materiali cartografia”**;

Verifica dei possibili impatti sui sistemi sensibili

La **prima parte “aggiornamento e semplificazione normativa”**:

- risulta pienamente coerente con i principi di semplificazione dei piani promossi a livello nazionale e regionale;
- deriva dall'assunzione a livello d'unione di scelte in genere già presenti in alcune singole normative;
- comporta modifiche che non introducano variazioni dei carichi insediativi.

e pertanto si ritiene che non abbia influenze significative sui sistemi ambientali sensibili. L'entità e le caratteristiche delle modifiche normative sono tali quindi **da non richiedere ulteriori approfondimenti ambientali nell'ambito del presente studio.**

Si riporta nel seguito una tabella riepilogativa per l'analisi degli impatti delle modifiche introdotte dalla variante ai sistemi ambientali sensibili, intesi come Aria, acqua, luce, campi elettromagnetici, energia, rifiuti, acustica.

La **seconda parte “aggiornamento e correzione errori materiali censimento edifici privi di interesse o pregio storico”** si riferisce alle osservazioni/richieste individuate in relazione dai n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Rif. relazione	Oggetto	Conformità PSC	Impatti su sistemi ambientali sensibili	Motivazione
1	Censimento fabbricato non precedentemente schedato	Si	Non rilevati	Non si riscontrano impatti sui sistemi ambientali sensibili. La schedatura del fabbricato permette di poter intervenire sul bene con la disciplina prevista dal RUE nel rispetto del valore

				paesaggistico, ambientale del territorio rurale in un'ottica di incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente.
2	Correzione errore materiale schede del censimento	Si	Non rilevato	Non si riscontrano impatti sui sistemi ambientali sensibili. La modifica delle schede ha individuato correttamente le pertinenze assegnate ai fabbricati razionalizzando la disciplina d'uso prevista dal RUE nel rispetto del valore paesaggistico, ambientale del territorio rurale in un'ottica di incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente.
3	Correzione errore materiale schede del censimento e censimento fabbricato non precedentemente schedato	Si	Non rilevato	Non si riscontrano impatti sui sistemi ambientali sensibili. La modifica ha assicurato la coerenza tra censimento e cartografia andando ad individuare correttamente il fabbricato schedato. La schedatura del fabbricato permette di poter intervenire sul bene con la disciplina prevista dal RUE nel rispetto del valore paesaggistico, ambientale del territorio rurale in un'ottica di incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente.
4	Correzione errore materiale schede del censimento	No* * lo stesso errore è presente nella cartografia di PSC (Tav. B4) che dovrà essere corretta con apposita delibera di correzione errore	Non rilevato	Non si riscontrano impatti sui sistemi ambientali sensibili. La modifica ha assicurato la coerenza tra censimento e cartografia andando ad individuare correttamente il fabbricato schedato. La schedatura del fabbricato permette di poter intervenire sul bene con la disciplina prevista dal RUE nel rispetto del valore paesaggistico, ambientale del territorio rurale in un'ottica di incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente.

		materiale		
5	Correzione errore materiale schede del censimento	Si	Non rilevato	Non si riscontrano impatti sui sistemi ambientali sensibili. La modifica della cartografia con l'individuazione della scheda assicura la coerenza tra censimento e cartografia.
6	Censimento fabbricato non precedentemente schedato	Si	Non rilevati	Non si riscontrano impatti sui sistemi ambientali sensibili. La schedatura del fabbricato permette di poter intervenire sul bene con la disciplina prevista dal RUE nel rispetto del valore paesaggistico, ambientale del territorio rurale in un'ottica di incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente.
7	Correzione errore materiale schede del censimento	No* * lo stesso errore è presente nella cartografia di PSC (Tav. B4) che dovrà essere corretta con apposita delibera di correzione errore materiale	Non rilevato	Non si riscontrano impatti sui sistemi ambientali sensibili. La modifica ha assicurato la coerenza tra censimento e cartografia andando ad individuare correttamente il fabbricato schedato. La schedatura del fabbricato permette di poter intervenire sul bene con la disciplina prevista dal PSC/RUE nel rispetto del valore paesaggistico, ambientale del territorio rurale in un'ottica di incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Per quanto riguarda le modifiche n. 4 e 7, corrispondenti a correzioni di errori materiali, si precisa che le stesse modifiche dovranno essere recepite anche nella cartografia di PSC (Tavola B4) essendo correzioni relative alla corretta individuazione in cartografia di edifici di pregio storico culturale testimoniale, con apposita delibera di Consiglio. Tali correzioni si rendono necessarie per assicurare la coerenza tra gli strumenti urbanistici e la corretta interpretazione di lettura degli strumenti sia da parte degli uffici che dei tecnici esterni.

Pertanto si può affermare che tale seconda parte:

- risulta pienamente coerente con i principi di semplificazione dei piani promossi a livello nazionale e regionale;
- comporta modifiche che non introducono variazioni dei carichi insediativi.

La **terza parte** "**aggiornamento e correzione errori materiali censimento edifici privi di interesse o pregio storico**" si riferisce alle richieste individuate in relazione dai n.ri 8 e 9.

Rif. relazione	Oggetto	Conformità PSC	Impatti su sistemi ambientali sensibili	Motivazione
8	Stralcio scheda di riarticolazione urbana Bert_05	Si	Non rilevati	Non si riscontrano impatti sui sistemi ambientali sensibili. Lo stralcio della scheda riduce l'impatto sul sistema ambientale sensibile poiché viene eliminata la capacità edificatoria prevista. Peraltro la schedatura del capannone permette di applicare la disciplina di RUE definita dall'art. 4.23 che prevede la possibilità di recuperare parte del capannone incongruo al fine di garantire il corretto sviluppo del territorio in un contesto di pregio, al limite del territorio consolidato, nel rispetto del valore paesaggistico della zona.
9	Stralcio scheda di riarticolazione urbana Bert_03	Si	Non rilevato	Non si riscontrano impatti sui sistemi ambientali sensibili. Lo stralcio della scheda riduce l'impatto sul sistema ambientale sensibile poiché viene eliminata la capacità edificatoria prevista.

Pertanto si può affermare che tale terza parte:

- risulta pienamente coerente con i principi di semplificazione dei piani promossi a livello nazionale e regionale;
- comporta modifiche che non introducono variazioni in aumento dei carichi insediativi, ma bensì in diminuzione.

La **quarta parte** "**aggiornamento e correzione errori materiali cartografia**" si riferisce alle osservazioni/richieste individuate in relazione dai n.ri 10, 11, 12, 14.

Rif. relazione	Oggetto	Conformità PSC	Impatti su sistemi ambientali sensibili	Motivazione
10	Individuazione in cartografia del Piano di Sistemazione Urbanistica a Panighina	Si	Non rilevati	Non si riscontrano impatti sui sistemi ambientali sensibili. L'individuazione del PSU permette agli uffici la corretta lettura del piano e delle eventuali future istruttorie sull'area che deve garantire le prescrizioni del PSU.
11	Individuazione in cartografia del parcheggio pubblico previsto dalla convenzione urbanistica relativa al piano	Si	Non rilevati	Non si riscontrano impatti sui sistemi ambientali sensibili. La correzione cartografica è necessaria per garantire la coerenza della cartografia con la convenzione urbanistica che disciplina tale area.
12	Modifica di ambito, al limite del territorio consolidato in fascia di rispetto autostradale	Si	Non rilevati	Non si riscontrano impatti sui sistemi ambientali sensibili. La trasformazione dell'ambito da consolidato a verde privato permette di individuare più correttamente la zona rispetto alle caratteristiche intrinseche del fabbricato e dell'area di pertinenza, riduce la capacità edificatoria (non comunque sfruttabile in loco a causa della fascia di rispetto autostradale) e permette il recupero del bene censito come fabbricato privo di pregio e interesse storico, come previsto dalla disciplina del RUE, attraverso il trasferimento in area più idonea, al di fuori del vincolo e nel rispetto dell'abaco tipologico. Si precisa inoltre che tale trasferimento è subordinato alla valutazione preliminare di sostenibilità ambientale.
14	Eliminazione dalla cartografia delle fasce di rispetto "Stabilimento a	No* * tale modifica deve essere recepita	Non rilevati	Non si riscontrano impatti sui sistemi ambientali sensibili. La modifica cartografica assicura la coerenza tra la strumentazione urbanistica ed il procedimento di bonifica effettuato sull'area.

	rischio di incidente rilevante”	anche nella cartografia di PSC (Tav. B4) con apposita delibera di aggiorname nto		
--	---------------------------------------	---	--	--

Pertanto si può affermare che tale quarta parte:

- risulta pienamente coerente con i principi di semplificazione dei piani promossi a livello nazionale e regionale;
- comporta modifiche che non introducono variazioni in aumento dei carichi insediativi.

Resoconto possibili impatti sui sistemi sensibili

Inquinamento dell'aria

La valutazione della qualità dell'aria è uno degli strumenti fondamentali per la determinazione dello stato dell'ambiente, una premessa indispensabile per la gestione delle criticità e la pianificazione delle politiche di intervento.

Tale rilevazione è effettuata da parte di ARPA della Provincia di Forlì-Cesena.

A seguito dell'approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della [rete regionale di rilevamento](#), approvata con DGR 2001/2011 della Giunta Regionale e conforme ai criteri indicati nel DLgs 155/2010, il territorio provinciale risulta suddiviso nelle zone Pianura Est e Appennino, dove complessivamente sono presenti 5 stazioni fisse di monitoraggio. I dati misurati sono quotidianamente disponibili sul [bollettino giornaliero](#).

La valutazione della qualità dell'aria avviene integrando i dati delle centraline di monitoraggio con strumenti modellistici, implementati da Arpa e consente di produrre, con dettaglio di 1 km su tutto il territorio, sia le [valutazioni annuali](#) della qualità dell'aria, che le [valutazioni e previsioni giornaliere](#).

La Rete Regionale di monitoraggio della Qualità dell'Aria (RRQA) è presente sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena con 6 stazioni di misura, delle quali 2 sono situate nel centro urbano di Forlì (Viale Roma 128 e Parco della Resistenza).

Riassumendo, poi, quanto esposto nella "[La qualità dell'ambiente in Emilia-Romagna - Annuario dei dati 2014](#)" (Edizione 2015), redatta a cura di ARPAE Emilia Romagna, gli inquinanti per i quali sono stati riscontrati superamenti dei valori limite, nelle zone sono: il particolato fine PM10 ed il biossido di azoto, pur mostrando una diminuzione sensibile rispetto agli anni passati.

Per quanto riguarda gli altri indicatori i valori risultano al di sotto del limite. L'analisi geostatistica dei dati contribuisce a evidenziare le aree più critiche della città; nel corso degli anni essa ha mostrato una riduzione delle superfici di territorio in cui si riscontrano livelli di concentrazione particolarmente alti.

Per valutare la concentrazione in aria ambiente di diversi inquinanti, tra cui ad esempio benzene e biossido di azoto, è possibile utilizzare metodi di campionamento passivi, ossia di dispositivi in grado di

raccogliere i gas e i vapori inquinanti presenti nell'aria senza far uso di aspirazione forzata, a differenza dei metodi tradizionali cosiddetti attivi, previsti per le reti di monitoraggio.

Negli anni, su incarico delle amministrazioni comunali di Forlì e Cesena, sono state svolte diverse mappature degli inquinanti in area urbana che non hanno evidenziato per il periodo considerato un incremento significativo di concentrazione per gli inquinanti.

Il territorio urbano del Comune di Bertinoro è individuato in zona appenninica dove il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme è inferiore rispetto ai Comuni di *Pianura Est*.

Verifica: non si riscontra un aumento dei consumi energetici a seguito delle modifiche introdotte dalla presente variante, anzi il censimento dei fabbricati e la correzione dell'ambito per permettere il trasferimento del fabbricato, comporta la possibilità di intervenire sul patrimonio in ottemperanze delle normative energetiche regionali minimizzando i consumi energetici.

Inquinamento dell'acqua

La tutela e la gestione delle risorse idriche è regolamentata dalla [Direttiva Europea 2000/60/CE](#), recepita nell'ordinamento nazionale con il [D.Lgs 152/2006](#), che rappresenta una radicale innovazione nell'ambito della tutela della "risorsa acqua" e, quindi, del relativo monitoraggio e classificazione delle acque, di stretta competenza delle agenzie per l'ambiente.

La tutela quali-quantitativa dell'acqua passa attraverso attività di monitoraggio e controllo, dalle quali si possono ottenere dati e informazioni che costituiscono il patrimonio informativo, sullo stato e sugli impatti, determinati dalle pressioni e dai *drivers* al fine di predisporre le risposte, costituite da prescrizioni, leggi, piani e programmi, nonché interventi strutturali, quali strumenti di tutela.

Verifica: Le azioni derivanti dalle modifiche introdotte potranno non comportano aumento dei consumi. Si prevede quindi che il trend comunale si confermi costante. L'attuazione della variante non genera impatti.

Inquinamento luminoso

L'inquinamento da fonti luminose può divenire fonte di disturbo, anche significativo, per l'uomo e per gli ecosistemi prossimi alle fonti luminose.

Inoltre è necessario prevedere metodi idonei e opportuni per contenere il consumo energetico entro limiti accettabili, unicamente dettati dal criterio della reale e congrua esigenza (Legge n. 10/1991 - *Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e sviluppi delle fonti rinnovabili di energia*"; LR ER n. 1972003 "*Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*" e relativa Direttiva applicativa DGR n. 2263 del 29 dicembre 2005).

Semplici accorgimenti quali: utilizzo di ottiche di full cut-off anche per l'illuminazione stradale; razionale distribuzione dei corpi illuminanti; utilizzo di vetro piano per l'eliminazione della dispersione verso l'alto; utilizzo di lampade a LED o con più alta efficienza quali quelle al sodio ad alta o bassa pressione, ecc., possono contribuire a ridurre sensibilmente sia gli sprechi energetici che il disturbo luminoso. Le principali cause di inquinamento da illuminazione riguardano soprattutto le strade di attraversamento dei centri urbani e le insegne luminose, a volte eccessive, laddove la presenza di esercizi commerciali comporta la pubblicizzazione delle attività.

Le norme di RUE vigente già contengono disposizioni per la tutela e la riduzione dell'inquinamento luminoso, con indicazione degli apparecchi la cui configurazione è conforme alla L.R. n.19/2003.

Verifica: Le azioni derivanti dalle modifiche introdotte non comportano aumento delle fonti luminose. Si prevede quindi che il trend comunale si confermi costante o in diminuzione.

Inquinamento elettromagnetico

Per quanto concerne gli impianti per telefonia, questi sono soggetti – unitamente agli impianti radiotelevisivi – a monitoraggio continuo e costante per quanto riguarda i campi elettromagnetici ad alta frequenza, generati da impianti per la radiotelecomunicazione e per la radiodiffusione televisiva e sonora da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici generati dall'attraversamento di elettrodotti ad alta o media tensione, va segnalato che gli interventi edilizi ed i cambi d'uso nelle zone interessate da elettrodotti sono comunque subordinati al rispetto della normativa vigente in termini di distanze di prima approssimazione (DPA) e fasce di rispetto, come determinate ai sensi del DM 29/5/2008.

Verifica: I campi elettromagnetici sono soggetti al controllo da parte di ARPA per il rispetto dei limiti vigenti. Non sono necessarie misure. Si può stimare che la variante descritta sia priva di effetti negativi.

Energia

La Provincia di Forlì-Cesena non produce combustibili gassosi né prodotti petroliferi; l'unica produzione è quella di energia elettrica e/o termica da termovalorizzazione dei rifiuti, da fonte idroelettrica, da impianti fotovoltaici, solari, biomasse e biogas.

In materia energetica il documento di riferimento è il *Piano Energetico Ambientale della Provincia di Forlì-Cesena (PEAP)*, la cui finalità è quella di fornire alla Pubblica Amministrazione gli strumenti necessari all'attuazione delle strategie di intervento atte a migliorare il quadro energetico ambientale del territorio.

Il PEAP deve considerarsi lo strumento principale di indirizzo e proposta provinciale in materia di energia, che dovrà essere recepito e integrato da tutti gli altri piani provinciali territoriali e di settore (trasporti, industria, edilizia, scuole, ospedali, rifiuti ecc.).

Verifica: non si riscontra un aumento dei consumi energetici a seguito delle modifiche introdotte dalla presente variante, anzi il censimento dei fabbricati e la correzione dell'ambito per permettere il trasferimento del fabbricato, comporta la possibilità di intervenire sul patrimonio in ottemperanze delle normative energetiche regionali minimizzando i consumi energetici. Pertanto si prevede che il trend comunale si confermi costante o molto più probabilmente in diminuzione, in relazione all'impiego di nuove tecnologie quali: sistemi di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili come pannelli solari e fotovoltaici; progettazione dell'illuminazione in funzione dell'uso dei diversi spazi e delle esigenze temporali, dimensionando l'intensità luminosa in base agli effettivi usi e esigenze; miglioramento della resistenza termica dell'involucro attraverso la riduzione delle dispersioni di calore; adozione di sistemi di ricambio d'aria con ventilazione naturale e/o artificiale, anche in assenza di vento; ottimizzazione del rendimento degli impianti termici attraverso la parzializzazione dell'impianto termico e l'uso di

sistema di controllo; utilizzazione di sistemi di schermatura correttamente posizionati e dimensionati che consentano la penetrazione della luce naturale nel periodo invernale e la ostacolino nel periodo estivo allo scopo di evitare fenomeni di abbagliamento e surriscaldamento estivi, quali schermi fissi (frangisole, aggetti, essenze arboree a foglia caduca) o mobili.

Rifiuti

Il Programma Triennale Regionale Tutela Ambientale 2004 – 2006 (L.R. 3/99) – allegato A - riporta i dati di produzione di rifiuti a livello provinciale tra il 2005/2006. L'analisi evidenzia crescite elevate della produzione di rifiuti urbani, soprattutto nelle province di Forlì-Cesena, di Piacenza e di Modena. Si conferma la tendenza ad andamenti paralleli tra produzione e raccolta differenziata. La maggioranza degli *Ambiti territoriali* della Regione, (nel caso di Forlì-Cesena denominato ATO8) hanno adottato criteri di assimilazione unici per tutti i comuni, definiti mediante Regolamenti specifici. Si sono così poste le basi, in tempi diversi, per la sistemazione di omogeneità territoriali. Per le province che nel 2006 hanno registrato presenze turistiche (intendendo sia le presenze in esercizi alberghieri e complementari, sia quelle in appartamenti dati in affitto da privati) superiori a 5 milioni, il calcolo della produzione pro-capite, eseguito calcolando gli abitanti equivalenti e non i soli residenti, mostra significative variazioni. In particolare la produzione *di* rifiuti solidi urbani pro-capite - espressa in kg/anno abitante - nella provincia di Forlì-Cesena passa da 697 a 670 kg/ab..

La modalità di trattamento prevalente per questa categoria di rifiuti è l'attività R4 (riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici), pari al 50% dei materiali trattati, seguita dall'R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad operazioni di recupero) pari al 44%.

Si segnala che la provincia dove si concentra il maggior numero di impianti dedicati è proprio quella di Forlì-Cesena.

Verifica: Le azioni derivanti dalle modifiche introdotte non comportano aumento dei rifiuti. Si prevede quindi che il trend comunale si confermi costante o addirittura in diminuzione, in relazione ad una maggior diffusione della filiera del riciclo e recupero.

Suolo e invarianza idraulica

Gli interventi non devono comportare un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa, come indicato all'art. 9 della Normativa del Piano Stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico.

Non sono necessarie altre misure.

Rischio sismico

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "*Norme per la riduzione del rischio sismico*" il Servizio pianificazione territoriale della Provincia di Forlì-Cesena esprime il parere sul Piano strutturale comunale (PSC), sul Piano operativo comunale (POC) e sul Piano urbanistico attuativo (PUA), in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio. (prima parere sismico ai sensi art. 37 della L.R. n. 31/2002, poi modificato dall'art. 14 della L.R. n. 10/2003).

In caso di variante urbanistica, il parere si rende necessario qualora le modifiche urbanistiche modifichino le condizioni geomorfologiche dei suoli e si configurino come variante *sostanziale*, rispetto al parere rilasciato sullo strumento urbanistico vigente.

Nella presente variante il parere provinciale non è richiesto.

Verifica: non si riscontra un aumento del rischio sismico a seguito delle modifiche introdotte dalla presente variante, anzi il censimento dei fabbricati e la semplificazione normativa per permettere il trasferimento di superfici e volumi, comporta la possibilità di intervenire sul patrimonio in ottemperanze delle normative sismiche minimizzando i rischi sismici. Non sono necessarie altre misure.

Inquinamento acustico

Il Comune di Bertinoro ha approvato il proprio piano di Classificazione Acustica con deliberazione di consiglio comunale n. 45 del 9 settembre 2019.

La principale fonte di inquinamento acustico sia costituita dalle emissioni delle attività produttive e dalle infrastrutture viarie, mentre le altre fonti di rumore sono meno preoccupanti.

Verifica: non si riscontra un aumento dell'inquinamento acustico a seguito delle modifiche introdotte dalla presente variante.

Sistema agricolo – sistema paesaggistico-ambientale – ecosistemi

La schedatura dei fabbricati permette di poter intervenire sui bene con la disciplina prevista dal RUE nel rispetto del valore paesaggistico, ambientale del territorio rurale in un'ottica di incentivazione al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Non sono necessarie misure, non essendo previsti impatti negativi.

Patrimonio culturale, storico e archeologico

I contenuti non incidono sulle aree soggette a vincolo storico o monumentale.

Nel presente caso le aree oggetto di variante non si rilevano interferenze con gli ambiti di potenzialità archeologica/storica del territorio, segnalati nelle predette relazioni o schede.

Non sono necessarie misure, non essendo previsti impatti negativi.

Popolazione e salute umana

I contenuti della variante non determinano interferenze con tali aspetti, se non in senso migliorativo, tendendo alla riduzione del rischio sismico ed all'efficientamento energetico dei fabbricati, oltre alla riduzione dei consumi energetici e di suolo agricolo.

Non sono necessarie misure, non essendo previsti impatti negativi.

Conclusioni

In conclusione si può ritenere che la presente variante non comporti effetti ambientali in quanto lo spirito della variante è quello di correggere errori materiali e accogliere richieste che permettono di poter intervenire con il recupero del patrimonio edilizio e garantire la coerenza tra la cartografia e gli elaborati di RUE, assicurando la corretta lettura dello strumento da parte degli uffici, di tecnici e cittadini.